



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
LAURA TRICOMI	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
ANNAMARIACASADONTE	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud.11/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 30131/2021 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliato in (omissis)

che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) ettivamente domiciliato presso lo studio

dell'avvocato

(omissis)

che lo rappresenta e difende

-controricorrente-



nonchè contro

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2666/2021 depositata il 17/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Ritenuto che:*

Con sentenza nr. 2666/2021, la Corte di appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto da (omissis) (omissis) nei confronti di (omissis) (omissis) avverso la pronuncia del Tribunale di Milano resa nei loro confronti e, per l'effetto, rigettava l'appello principale rideterminando l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di €. 800,00 mensili.

La Corte distrettuale, sulla premessa che l'assegno di mantenimento trova fondamento nel dovere di assistenza familiare ed è ancorato al parametro del tenore di vita matrimoniale, in quanto la valutazione di adeguatezza dei redditi ex art. 156 c.c. presuppone la permanenza del vincolo coniugale, rilevava, sotto il profilo reddituale, una evidente disparità fra la posizione del marito, il quale aveva realizzato un importante incremento dei ricavi - pari ad euro 155.508,00 per l'anno di imposta 2017 ed euro 171.234,00 per l'anno d'imposta 2018 -, diversamente dall'appellante, le cui dichiarazioni fiscali aggiornate registravano un reddito netto medio mensile di Euro 1.119,00 per l'anno di imposta 2017 e di Euro 1.696,00 per l'anno di imposta 2018.

Osservava che l'incremento reddituale della moglie doveva considerarsi irrisorio tenuto conto, come aveva dato atto il primo giudice, che negli importi dichiarati era compreso il reddito da locazione dell'unico immobile di proprietà della (omissis) nonché la



somma percepita a titolo di mantenimento, la quale doveva necessariamente essere espunta dal computo, dovendosi considerare unicamente le entrate da lavoro.

Sottolineava la Corte distrettuale che, tale evidente disparità, non veniva meno qualora si fossero considerati i redditi netti percepiti dal marito (euro 14.032,00 per l'anno d'imposta 2017 ed euro 29.353,00 per l'anno d'imposta 2018) risultanti dalla decurtazione dei costi di gestione che comunque non erano stati dimostrati.

Inoltre, in base a quanto ben evidenziato dal giudice di primo grado, quello del gravame metteva in luce come non si potesse sottacere che la compagna del (omissis) assunta presso la clinica dello stesso, percepisse uno stipendio addirittura superiore al reddito del (omissis) che tale spesa rappresentava un costo di gestione che riduceva i ricavi realizzati dall'appellante e creava un reddito che restava nella disponibilità familiare del medesimo (omissis) e la convivenza con la sua nuova compagna.

Rilevava poi, in merito alla pretesa mancata valorizzazione della capacità lavorativa della richiedente, che l'appellante sino al 2015, momento della crisi familiare, non aveva mai lavorato e l'unico percettore di reddito era soltanto il (omissis) icché, per la stessa, non sarebbe stato facile, anche per ragioni anagrafiche, costruire un inedito percorso professionale che potesse attribuire alla medesima un reddito significativo.

La Corte distrettuale sottolineava l'esistenza di una evidente disparità anche per quel che attiene al patrimonio mobiliare del (omissis) cui valore era pari ad euro 397.498,73 al 31.12.2018 e rappresentava quasi il doppio di quello della (omissis) pari ad euro 241.850,00, come già accertato in sede di udienza presidenziale.



Avverso tale pronuncia (omissis) (omissis) i ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso (omissis) (omissis)

### RAGIONI DELLA DECISIONE

*Considerato che:*

Con l'unico articolato motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 156 cc ed all'art. 115, comma 1, e violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell'art 360 n. 5 cpc in relazione all'art. 116 cpc. (*error in iudicando; omessa, contraddittoria, inesistente motivazione; mancata valutazione di un fatto decisivo*).

Si lamenta che la Corte d'Appello non abbia effettivamente analizzato le risultanze documentali e si sia limitata ad aderire agli assunti di parte avversa che non hanno riscontri nella documentazione prodotta.

Si deduce, in particolare, che il giudice del gravame, con superficiale ed incompleta valutazione delle risultanze di causa, avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti per l'attribuzione di un assegno di mantenimento a favore della sig.ra (omissis) ai sensi dell'art. 156 c.c., sostenendo che, dalla documentazione versata in atti, emergerebbe una disparità reddituale e patrimoniale tra la stessa e il sig (omissis) e ancora, che per la sig.ra (omissis) non avendo la stessa lavorato sino al 2015, non sarebbe risultato facile, anche per ragioni anagrafiche, costruire un percorso professionale che le potesse attribuire un reddito significativo, non adeguatamente valutando tutte le circostanze allegare e addotte dalle parti.



Si afferma infatti che, non essendo stato accertato il tenore di vita della coppia, non poteva essere disposto il mantenimento a favore della richiedente.

In relazione alla diversa condizione reddituale delle parti si denuncia l'evidente errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello che avrebbe preso a riferimento, inspiegabilmente, parametri differenti per valutare gli introiti di ciascuno, comparando dati non omogenei (ricavi e redditi netti) giungendo a ritenere sussistente una disparità tra le parti laddove in realtà tale dislivello - fatte chiaramente le debite proporzioni - non sussisterebbe.

Si lamenta infatti che, nella decisione impugnata, ai fini dell'affermazione dell'*an debeat* sull'assegno di mantenimento e nell'ottica di un corretto bilanciamento delle situazioni patrimoniali delle parti, sarebbero stati commessi errori di valutazione prendendo a riferimento, per il (omissis) i ricavi (quindi l'entrata lorda) degli ultimi anni (dichiarazione dei redditi 2019, anno d'imposta 2018 e dichiarazione dei redditi 2018, anno d'imposta 2017), evidenziandone il loro incremento, mentre per la sig.ra (omissis) per gli stessi anni, i redditi sarebbero stati considerati al netto, trascurando completamente la situazione di fatto in cui si trovava la moglie, convivente con un soggetto percettore di reddito (il figlio farmacista), dando invece rilievo alla circostanza speculare per l'istante ritenendolo, dunque, beneficiario di un maggior reddito, anche a motivo del cumulo generato dalla menzionata convivenza *more uxorio*.

Si censura altresì la mancata considerazione sulla complessiva situazione economica del sig (omissis) dell'incidenza dell'esborso di € 600,00 del quale è onerato l'odierno ricorrente per il mantenimento della figlia (omissis)



Si critica poi il fatto che, ai fini in questione, non si sarebbe dato alcun rilievo all'assegnazione della casa familiare alla signora (omissis).

che, comunque, rappresenta una fonte di reddito e al correlativo onere che l'appellante si è dovuto accollare per reperire una nuova abitazione, ove vive con il proprio nucleo familiare, contraendo un mutuo di quindici anni - con un importante esborso, di circa € 1.000,00 mensili - oltre a un prestito di ulteriori € 100.000,00.

Si lamenta inoltre che non si sarebbe dato il giusto peso al fatto che, nelle more della separazione, l'odierno ricorrente ha avuto due figli gemelli che incidono sui carichi familiari dell'istante.

Si sostiene pertanto che, gli evidenti errori indicati così come le omissioni, avrebbero portato la Corte ad una valutazione distorta della capacità patrimoniale e finanziaria del ricorrente che si sarebbe negli anni sempre più assottigliata, al punto da parificarla a quello della sig.ra (omissis) la disparità patrimoniale messa in luce dalla Corte, non sussisterebbe quindi, come sarebbe documentalmente provato.

Preliminarmente, si deve ritenere inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di motivi contenenti eterogenee censure di diritto, sostanziale e processuale, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1 (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01).

Nell'unico articolato motivo il ricorrente denuncia errori di nullità della sentenza evocando l'omessa e/o inesistente motivazione in relazione a circostanze e prove asseritamente trascurate dal Giudice di Appello(senza nessun concreto riferimento), errori di giudizio consistenti in motivazione illogica e contraddittoria (senza



nessun richiamo preciso al punto della sentenza incriminato) e, ancora, nella valutazione delle prove (senza indicazione specifica delle risultanze processuali travisate), sovrapponendo in modo inestricabile censure di diritto, sostanziali e processuali, tra loro incompatibili e impedendo di capire ciascuna di esse a quali tra i due vizi denunciati (violazione di legge o omessa considerazione di fatti decisivi) sarebbe riferibile.

Il ricorrente critica in sostanza il "giudizio" – a suo dire – "errato" operato dal giudice di merito in punto di tenore di vita della coppia (cfr. pag 10 e ss. del ricors (omissis) in punto di "diversa condizione reddituale delle parti" (cfr. pag 13 e ss del ricorso (omissis) n punto "di situazione lavorativa della moglie" (cfr. pag 21 e ss del ricors (omissis) in punto di "consistenze patrimoniali dei coniugi" (cfr. pag 24 e ss del ricorso (omissis) in punto di "disponibilità di mezzi adeguati in capo alla moglie" (cfr. pag 27 e ss del ricorso (omissis) senza tuttavia prospettare (se non astrattamente) alcun concreto vizio, né di violazione di legge, né di omessa considerazione di un fatto storico decisivo, censurando in maniera atomistica le risultanze probatorie analizzate nell'impugnata decisione, proponendosi una loro lettura in maniera conforme alle proprie prospettazioni, senza considerare, nel loro complesso, le argomentazioni della corte territoriale, che appaiono immuni da vizi logici.

La critica investe la motivazione della decisione impugnata, senza connessione con le ipotesi tassative previste dall'art. 360 cpc, e si risolve in un'inammissibile rilettura dei fatti e rivalutazione delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata, alternativa a quella compiuta dalla Corte di appello, nonostante le circostanze allegare siano state oggetto di apprezzamento di fatto da parte del



giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).

La Corte d'Appello ha svolto una disamina dei fatti acquisiti nel giudizio e ha riscontrato, mediante la valutazione comparativa della capacità economico reddituale delle parti, l'evidente disparità reddituale; ha altresì tenuto conto delle capacità lavorative della richiedente in una prospettiva concreta, dando rilievo alla difficoltà per la richiedente di reperire un lavoro adeguato legate all'età e al fatto che fino al 2015, anno della crisi familiare, la stessa non aveva svolto alcuna attività lavorativa.

In tal modo il giudice del merito si è conformato agli indirizzi di questa Corte secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017; id. 16809/2019; id. 5605/2020; id.4327/2022).





E' stato altresì precisato, in relazione allo stato di bisogno, che giustifica il contributo e rispetto al quale rilevano sia i redditi percepiti dal coniuge richiedente che la sua capacità lavorativa, che l'attitudine al lavoro proficuo, valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, è costituita dalla effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass.24049/2021).

Relativamente alla dedotta violazione dell'art 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cpc, per avere omesso la Corte l'esame di fatti decisivi (riguardanti la reale situazione lavorativa e patrimoniale della moglie, lo stato di salute del marito, il nuovo e differente carico familiare del ricorrente), si prospettano doglianze che, ben lungi dal denunciare uno specifico "fatto storico" che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per l'esito della controversia, si risolvono in censure che investono la correttezza della motivazione rispetto alle risultanze di causa.

Sul punto giova ricordare che, in tema di valutazione delle risultanze probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).



Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi; dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma l'11.5.2023

Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

